

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA RILEVATI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

| | |
|--|---|
| Fase lavorativa: | RILEVATI |
| Procedure esecutive: | Esecuzione di rilevati eseguiti a mano o con mezzi meccanici, utilizzando le materie provenienti dagli scavi e materie sciolte frantumate di cava . |
| Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94) | Bulldozer, pala caricatrice, attrezzi d uso comune, rullo compattatore o costipatore a piastra, autocarro. |
| Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi: | Schiacciamento per smottamento del terreno; danni all'apparato respiratorio per inalazioni di polveri e gas di scricco dal costipatore; danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (da vibrazioni) per l'uso a mano di apparecchi vibranti. contatto con macchine operatrici per errata manovra del guidatore; schiacciamento del guidatore di macchina operatrice per il ribaltamento della stessa. |
| Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi: | Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore agli 85 dBA devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 277/91). Il posto di manovra , quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 164/56 art. 12). Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4). |
| Misure tecniche di prevenzione e protezione: | Tenere lontane, anche con cartelli ammonitori, le persone non addette al lavoro specifico. Il guidatore della macchina per la movimentazione della terra deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone non autorizzate; non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose. E' vietato utilizzare per i riempimenti materie, quali quelle argillose, che rammoliscono ed aumentano di volume con l'assorbimento di acqua. Bisogna procedere per esecuzione di strati paralleli in modo da non generare punti cedevoli. E' vietato l'addossamento di terrapieni su murature di fresca costruzione. Dare alle scarpe del rilevato pendenze idonee in funzione della natura delle terreno onde impedire pericolosi scoscendimenti. I valori che più comunemente si usano sono: 1/1 per le terre compatte; 1,5/1 per le terre ordinarie; 2/1 per le terre sciolte. Per la stabilità del rilevato è necessario procedere: alla esecuzione per strati successivi in modo tale che dopo la costipazione non superino 20 cm e alla innaffiatura dei vari strati. |
| Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92) | Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, otoprotettori, mascherina con filtri specifici. |

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere messe in commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

Controlli sanitari:

Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 277/91).